

REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 in ordine ai coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda i pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando che l'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1201/93⁽⁴⁾, fissa i coefficienti di adattamento da applicare ai prezzi di acquisto dei pomodori con caratteristiche diverse da quelle in funzione delle quali sono fissati i prezzi di base;

considerando che nel suddetto allegato, per il calcolo dei prezzi di acquisto e di ritiro, sono previsti diversi coefficienti corrispondenti ai diversi pesi dei pomodori freschi dopo il condizionamento; che, in base all'attuale prassi di commercializzazione, si constata che i pomodori destinati al mercato dei prodotti freschi sono condizionati in imballaggi di peso generalmente pari a 7 kg; che è pertanto opportuno conservare il coefficiente 1 soltanto per questo tipo di imballaggio; che il condizionamento in imballaggi da 7 a 15 kg è meno costoso e più raramente utilizzato per la commercializzazione e che appare pertanto sufficiente applicarvi un coefficiente di 0,70; che, infine, gli imballaggi di peso superiore a 15 kg o il trasporto alla rinfusa rappresentano un costo nettamente inferiore a quello dei due tipi succitati e che appare quindi adeguata l'applicazione di un coefficiente di 0,45;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1289/93 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1334/93 della Commissione⁽⁶⁾, il regime d'inter-

vento si applica a decorrere dall'11 giugno 1993; che occorre prevedere l'entrata in vigore dei nuovi coefficienti con la massima tempestività;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3587/86 è modificato come segue:

Il testo della lettera «d) tipo di condizionamento» è sostituito dal seguente:

«d) tipo di condizionamento:

- in imballaggio di 7 kg netti al massimo 1,00,
- in imballaggio di peso superiore a 7 kg ma uguale o inferiore a 15 kg netti 0,70.

Esclusivamente per i mesi di agosto e settembre, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72:

- in imballaggio di contenuto superiore a 15 kg netti oppure sfusi in un mezzo di trasporto 0,45.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 120.